



*Al Ministro dello Sviluppo Economico*  
*di concerto con*  
*Al Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, secondo il quale le voci e gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio sono stabiliti, modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata;

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118 convertito dalla legge 21 ottobre 2021, n.147 recante «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», che differisce l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa ed introduce, con decorrenza 15/11/2021, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 5, comma 8-bis, del predetto decreto-legge 28 agosto 2021, n. 118 secondo il quale alla copertura dei costi che gravano sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi del predetto articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

**CONSIDERATO** che occorre definire i costi standard di gestione e di fornitura del servizio al fine della determinazione del diritto di segreteria da corrispondere alle Camere di commercio e che la gestione dell'istanza di composizione negoziata è un servizio di nuova istituzione, per il quale non sono disponibili dati contabili effettivi su cui effettuare valutazioni dirette sui costi;



**VISTA** la nota di UNIONCAMERE n. 25671/U del 15/11/2021, con la quale vengono forniti i parametri e le valutazioni da assumere a fondamento della determinazione del diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa;

**CONSIDERATO** che la composizione negoziata della crisi di impresa prevede la presentazione dell'istanza con relativa pre-istruttoria, la nomina dell'esperto e l'accompagnamento nella composizione della crisi, con i conseguenti possibili esiti, dall'archiviazione fino alla liquidazione del compenso dell'esperto;

**TENUTO CONTO** che le attività delle Camere di commercio necessarie a garantire l'erogazione del servizio di Composizione negoziata saranno fortemente concentrate nella prima fase di pre-istruttoria e pertanto i fattori produttivi da considerare sono, principalmente, l'utilizzo delle risorse umane e gli adempimenti di tipo organizzativo, che vanno quantificati in costo del personale e costi generali di funzionamento, con una stima di massima parametrabile in circa euro 42.000 per ciascuna Camera di commercio, la quasi totalità derivanti da costi di personale;

**RITENUTO** di prendere a riferimento il numero di 60 Camere di commercio, che rappresentano il punto di arrivo dei processi di fusione e accorpamento attualmente in corso, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e che, inoltre, l'impatto stimato non sarà lo stesso su tutte le Camere di commercio, in quanto molte attività riguarderanno esclusivamente le Camere capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano;

**CONSIDERATO** altresì che basandosi sulla definizione del costo annuo standard e parametrando questo valore alla stima di circa 10.000 istanze annuali che si presume giungeranno alle 60 Camere di commercio a regime, si arriva a valutare il costo standard unitario per domanda pari a euro 252, importo finale da considerare per una corretta stima del diritto di segreteria

**CONSIDERATO** che il predetto costo standard unitario non comporta ulteriori oneri oltre a quelli già previsti dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla legge del 21 ottobre 2021, n.147.

## **DECRETA**

1. Il diritto di segreteria per la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa è individuato in euro 252 per singola pratica.

Roma,



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

